

**Causa C-710/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 novembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca)

**Data della decisione di rinvio:**

1° novembre 2023

**Ricorrente in primo grado e resistente per cassazione:**

Mgr. L. H.

**Resistente in primo grado e ricorrente per cassazione:**

Ministerstvo zdravotnictví

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale verte su un ricorso per cassazione proposto dal Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Sanità, Repubblica ceca; in prosieguo: il «resistente») avverso la sentenza del Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale») che ha annullato la decisione del resistente nonché quella del Ministr zdravotnictví (Ministro della Sanità, Repubblica ceca; in prosieguo: il «Ministro della Sanità») in merito al diritto all'informazione fatto valere dal ricorrente.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte sulla questione se la divulgazione di informazioni sugli atti compiuti da una persona giuridica, che comprendono anche informazioni relative a una persona fisica, comporti il trattamento di dati personali di sole persone giuridiche o anche di persone fisiche e, in quest'ultimo caso, se una tale divulgazione di informazioni

possa essere subordinata a una condizione che va oltre il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [e che abroga la direttiva 95/46/CE] (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

### **Questioni pregiudiziali**

1) Se la divulgazione di nome, cognome, firma e dati di contatto di una persona fisica in qualità di amministratore o rappresentante responsabile di una persona giuridica, effettuata al solo scopo di identificare (la persona autorizzata ad agire per conto di) una persona giuridica, costituisca comunque un trattamento di «dati personali» di tale persona fisica ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del RGPD e rientri quindi nell'ambito di applicazione del RGPD.

2) Se il diritto nazionale, compresa la giurisprudenza consolidata, possa subordinare l'applicazione di un regolamento UE direttamente applicabile da parte di un'autorità amministrativa, nello specifico le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), del RGPD, all'adempimento di ulteriori condizioni non derivanti dal testo del regolamento stesso, ma che tuttavia estendono effettivamente il livello di protezione degli interessati, in particolare all'adempimento dell'obbligo, per un'autorità pubblica, di informare preventivamente l'interessato dell'avvenuta richiesta di trasmissione di suoi dati personali a terzi.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate**

RGPD: seconda frase del considerando 14, articolo 4, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) ed e)

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Legge n. 106/1999 sulla libertà d'informazione; in prosieguo: la «legge n. 106/99»): articolo 2, paragrafo 1 (soggetti obbligati), articolo 3 (obbligo di informazione),

articolo 8a, paragrafo 1: «Le informazioni relative alla personalità, alle espressioni di natura personale, alla vita privata di una persona fisica e ai dati personali sono fornite dal soggetto obbligato solo in conformità alla normativa che disciplina la loro protezione», nonché

articolo 8a, paragrafo 2: «Il soggetto obbligato fornisce i dati personali relativi ad una persona pubblica, ad un funzionario pubblico o ad un pubblico dipendente, che riguardino le loro attività pubbliche o ufficiali o la loro funzione o qualifica».

## Breve esposizione dei fatti e argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 1 Il ricorrente ha chiesto al resistente, in quanto soggetto obbligato, di fornire ai sensi della legge n. 106/99 le seguenti informazioni: (i) i contratti di acquisto di test per la verifica della presenza della malattia SARS-CoV-2 nella persona testata conclusi dal soggetto obbligato, nonché (ii) il certificato del prodotto (il test) procurato dal soggetto obbligato, che dimostri la possibilità di utilizzare tale test nel territorio dell'Unione europea, o della Repubblica ceca, per verificare la presenza della malattia SARS-CoV-2 nella persona testata. Il ricorrente ha richiesto le informazioni nella seguente misura: indicazione e firma delle persone che hanno rilasciato ciascun certificato.
- 2 Il resistente ha deciso di respingere parzialmente la domanda. Sebbene abbia fornito al ricorrente i certificati richiesti, esso ha occultato i dati della persona (fisica) che per conto della persona giuridica ha firmato il certificato. Nello specifico, sono stati occultati i seguenti dati: nome, cognome, firma, incarico nell'ambito della persona giuridica interessata e, per alcuni certificati, anche gli indirizzi email di contatto, i numeri di telefono, a volte il sito web dell'impresa emittente il certificato (in prosieguo: i «dati occultati»). Il motivo dell'occultamento di tali dati è stato quello di proteggere i dati personali delle persone fisiche menzionate nei certificati in questione come rappresentanti delle persone giuridiche interessate.
- 3 Il ricorrente ha proposto un reclamo avverso tale decisione dinanzi al Ministro della Sanità, il quale, con decisione del 15 settembre 2020, ha confermato la decisione del resistente.
- 4 La Corte regionale ha annullato sia la decisione del resistente sia quella del Ministro della Sanità. Ha dichiarato che, sebbene i dati oscurati fossero dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del RGPD in grado di identificare una persona fisica ai sensi della citata disposizione del RGPD, tuttavia non condivideva la conclusione del resistente secondo cui non era soddisfatta nessuna delle ipotesi di liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche interessate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD. Le autorità amministrative non avrebbero tentato di contattare gli interessati in vista della comunicazione dei loro dati personali al ricorrente. A tale riguardo, la Corte regionale ha fatto riferimento alla giurisprudenza del giudice del rinvio relativa alla divulgazione di informazioni ai sensi della legge n. 106/99, dalla quale emerge (i) l'obbligo per le autorità amministrative di informare, senza indebito ritardo, le persone i cui dati personali sono richiesti, che il soggetto obbligato intende fornire informazioni su di loro ai terzi e (ii) il diritto delle persone potenzialmente interessate di formulare osservazioni in merito a tale fornitura. Spetta poi al soggetto obbligato tener conto delle osservazioni delle persone interessate e trarne le conseguenze per il proprio procedere.

- 5 Inoltre, la Corte regionale ha rilevato che il resistente aveva fondato la suddetta conclusione su un insufficiente esame dei fatti. A suo avviso, il rifiuto delle autorità amministrative di divulgare al ricorrente i dati di cui trattasi può costituire un errore procedurale tale da inficiare la legittimità delle loro decisioni. Inoltre, il resistente non ha sondato il parere di nessuno dei soggetti di cui ha rifiutato di fornire i dati personali al ricorrente riguardo alla divulgazione dei rispettivi dati al ricorrente, cosicché né ha potuto ottenere il consenso degli interessati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, a una siffatta divulgazione, né ha riconosciuto a questi ultimi la qualità di parte del procedimento, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, dello Správní řád (codice del processo amministrativo).
- 6 Il resistente ritiene che l'orientamento della Corte regionale in merito agli interessati come parti necessarie del procedimento amministrativo nazionale sia errato. A suo avviso, sebbene l'autorità amministrativa, se lo ritiene opportuno, possa informare l'interessato, non per questo si tratta di partecipazione, fosse pure per analogia, al procedimento dinanzi all'autorità amministrativa. Secondo il resistente, la decisione di un'autorità amministrativa di non avvalersi della possibilità di informare l'interessato non può, pertanto, dar luogo a un vizio procedurale della decisione amministrativa.
- 7 Il resistente aggiunge che, nel caso di specie, gli interessati (vale a dire le persone fisiche i cui dati sui certificati sono stati occultati) sono persone operanti nei territori della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dove sono stabilite le persone giuridiche che hanno rilasciato i certificati, e che esso non dispone dei loro contatti. Pertanto, la richiesta della notifica nei loro confronti sarebbe, in linea di principio, impossibile sul piano pratico. Inoltre, se le persone fisiche interessate fossero parti del procedimento sulla fornitura dei dati personali, direttamente o per analogia, l'autorità amministrativa dovrebbe altresì notificare loro la decisione impugnata, il che non è possibile tenuto conto che non si conosce il loro domicilio all'estero.
- 8 Il ricorrente sostiene di non aver considerato i dati occultati delle persone fisiche nel contesto della persona giuridica come dati personali relativi a persona fisica. Egli fa riferimento, a tal riguardo, al considerando 14 del RGPD, che esclude dall'ambito di applicazione di tale regolamento il «trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche». Il fatto che una persona fisica, autorizzata ad agire per conto di una persona giuridica, firmi un certificato per conto di quest'ultima non può essere considerato una espressione di natura personale della persona fisica.

### **Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e analisi delle questioni pregiudiziali**

- 9 La prima questione pregiudiziale riguarda la definizione del confine tra i «dati personali relativi a persone fisiche», ossia i dati degli interessati di cui all'articolo

4, punto 1, del RGPD, ai quali tale regolamento si applica, se sono soddisfatte le altre condizioni, e i «dati personali relativi a persone giuridiche», che, invece, ai sensi del considerando 14 del RGPD, sono esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultimo. Lo scopo della richiesta di informazioni non era quello di ottenere informazioni inerenti alla persona fisica, ma soltanto di verificare le azioni di una persona giuridica per conto della quale agisce una determinata persona fisica.

- 10 Il giudice del rinvio afferma che, nel caso di specie, tenuto conto del senso e della finalità della richiesta di informazioni e del tipo di dati divulgati, si potrebbe ritenere che i dati occultati costituiscano dati relativi a persona giuridica. Una situazione del genere non rientrerebbe quindi nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del RGPD, poiché sono stati richiesti solo dati relativi alla persona giuridica, e ciò nell'ambito di una richiesta di informazioni vertente esclusivamente sulle azioni della persona giuridica. Il nome, il cognome e l'incarico di una determinata persona fisica autorizzata ad agire per conto di una persona giuridica dovrebbero, quindi, essere logicamente percepiti come «dati di contatto» della persona giuridica ai sensi della seconda frase del considerando 14 del RGPD.
- 11 Tuttavia, il giudice del rinvio è altresì a conoscenza degli elementi di seguito indicati.
- 12 In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato che l'essenza del RGPD è quella di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali <sup>1</sup>. Pertanto, l'interpretazione di termini chiave del RGPD, quali, ad esempio, «dati personali», «trattamento» o «titolare del trattamento», deve essere molto ampia <sup>2</sup>. Si può inoltre fare riferimento alla sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak <sup>3</sup>, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che anche le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore relative a tali risposte costituiscono *dati personali*. L'interpretazione del termine «dati personali» ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del RGPD è manifestamente molto ampia.
- 13 In secondo luogo, sebbene la seconda frase del considerando 14 del RGPD sembri definire in negativo, evidentemente alla luce dell'articolo 4, punto 1, l'ambito di applicazione del regolamento, detto considerando non è stato specificamente recepito né nella definizione dell'ambito di applicazione materiale di cui

<sup>1</sup> V. sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C-131/12, in prosieguo: «Google», EU:C:2014:317, punto 53), nonché del 27 settembre 2017, Puškár (C-73/16, EU:C:2017:725, punto 38).

<sup>2</sup> V. sentenze Google, punto 34, nonché del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, EU:C:2018:388, punto 28).

<sup>3</sup> C-434/16 (EU:C:2017:994, punto 62).

all'articolo 2 del RGPD, né nelle disposizioni definitorie di cui all'articolo 4 del RGPD o in altre disposizioni (giuridicamente vincolanti) di quest'ultimo. Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta che i considerando degli atti legislativi dell'Unione possono completare o orientare l'interpretazione di una disposizione vincolante di un determinato atto, senza tuttavia avere una forza normativa propria. Non si tratta di disposizioni giuridicamente vincolanti che potrebbero essere applicate autonomamente <sup>4</sup>.

- 14 In terzo luogo, nella sentenza del 9 marzo 2017, Salvatore Manni <sup>5</sup>, la Corte di giustizia sembra aver ammesso che i dati relativi a persone fisiche identificabili dai registri delle imprese costituiscono «dati personali» ai sensi della precedente normativa (all'epoca la direttiva 95/46/CE; in prosieguo: la «direttiva 95/46»). Tuttavia, il contesto di tale causa era diverso sia in fatto che in diritto.
- 15 In quarto luogo, successivamente alla sentenza Manni è entrato in vigore il RGPD, che, al considerando 14, ha escluso/confermato l'esclusione del trattamento dei dati relativi a persone giuridiche dal suo ambito di applicazione. È stata quindi aggiunta una definizione negativa che non figurava esplicitamente nei considerando della direttiva 95/46 ed era quindi parimenti assente nella decisione della citata causa Manni. Il considerando 14 del RGPD potrebbe anche essere visto come espressione dell'intenzione del legislatore UE di considerare la portata della protezione garantita dal RGPD più ristretta rispetto al passato. A tal riguardo, si tratta tuttavia di stabilire in che misura le disposizioni del RGPD su tale specifico argomento debbano essere identiche alle disposizioni della precedente direttiva 95/46.
- 16 In quinto luogo, anche se i «dati personali relativi a persone giuridiche» dovessero configurare un'eccezione *de facto* desunta per via interpretativa, che dovrebbe presumibilmente tradursi nell'interpretazione dell'articolo 4, punto 1, del RGPD *a contrario*, vi è una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che insiste su un'interpretazione rigorosa e restrittiva di qualsiasi eccezione dall'ambito di applicazione del RGPD, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale strumento <sup>6</sup>.
- 17 In tale situazione, il giudice del rinvio continua quindi a ritenere che i dati inerenti al rappresentante responsabile di una persona giuridica siano dati inerenti alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta, ma riconosce anche

<sup>4</sup> V., ad esempio, sentenze del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a. (C-154/04 e C-155/04, EU:C:2005:449, punti 91 e 92); del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja (C-424/10 e C-425/10, EU:C:2011:866, punti 42 e 43); e del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. (C-528/16, EU:C:2018:583, punti da 44 a 46 e 51).

<sup>5</sup> C-398/15 (EU:C:2017:197, in prosieguo: «Manni», punto 34).

<sup>6</sup> V., ad esempio, sentenze del 9 luglio 2020, Land Hessen (C-272/19, EU:C:2020:535, punto 68); del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punti da 39 a 47); e del 22 giugno 2021, B (C-439/19, EU:C:2021:504, punti da 61 a 72).

che tale questione di interpretazione del diritto dell'Unione solleva dubbi. Inoltre, la soluzione della questione pregiudiziale può avere un impatto significativo al di là della presente controversia e della divulgazione individuale di informazioni, tra l'altro sulla tenuta di una serie di registri e registrazioni di persone giuridiche negli Stati membri, nonché sull'accesso del pubblico alle informazioni sulle persone giuridiche. Sarebbe quindi opportuno che la Corte di giustizia elaborasse gli orientamenti quadro per un'eventuale delimitazione negativa dell'ambito di applicazione del RGPD per quanto riguarda i dati relativi alle persone giuridiche, che tuttavia, non di rado, includeranno dati relativi alle persone fisiche che agiscono per conto della persona giuridica o la formano direttamente.

- 18 In termini generali, il giudice del rinvio conclude che, ferma restando l'esigenza di una protezione effettiva dei dati personali concernenti le persone fisiche, tale interesse non può, a suo avviso, prevalere unilateralmente e in modo piuttosto meccanico su qualsiasi altro interesse legittimo, come la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni, che lo stesso diritto primario dell'Unione riconosce come valore costituzionale per quanto riguarda le istituzioni dell'Unione (articolo 15, paragrafo 3, TFUE). Secondo il giudice del rinvio, l'interpretazione delle definizioni di cui all'articolo 4 del RGPD non dovrebbe essere effettuata in astratto, isolatamente e senza un nesso con un trattamento specifico dei dati personali, ma nel contesto e alla luce della finalità del trattamento specifico, come peraltro è stato ammesso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 luglio 2019, *Fashion ID GmbH*<sup>7</sup>, in merito alla definizione di «titolare del trattamento» di cui all'articolo 4, punto 7, del RGPD. Un approccio contrario condurrebbe a un assolutismo interpretativo del RGPD, in cui rientrerebbe, quindi, qualsiasi comunicazione umana consistente, per sua natura, in uno scambio di informazioni, indipendentemente dal suo oggetto.
- 19 Se si accettasse tale percezione della specificità del trattamento, nel caso in esame sarebbe chiaro che la richiesta di informazioni non era finalizzata a ottenere dati relativi a persone fisiche, ma riguardava esclusivamente la fornitura di informazioni relative a persone giuridiche. Le informazioni su chi è autorizzato ad agire per conto della persona giuridica e su chi ha firmato il certificato per suo conto sono informazioni concernenti la persona giuridica interessata ai sensi del considerando 14 del RGPD, in combinazione con un'interpretazione ragionevole e contestuale dell'articolo 4, punto 1, del RGPD.
- 20 La seconda questione pregiudiziale riguarda l'obbligo per le autorità amministrative nazionali, prima di fornire le informazioni, di chiedere agli interessati, sui quali possono essere fornite informazioni, se acconsentono a tale divulgazione e di dare loro la possibilità di formulare, se del caso, osservazioni al riguardo.
- 21 Tale obbligo deriva dalla giurisprudenza del giudice del rinvio elaborata sulla base della legge n. 106/99, e ciò *prima dell'adozione* del RGPD. Successivamente, le

<sup>7</sup> EU:C:2019:629 (in prosieguo: «Fashion ID»).

disposizioni pertinenti del RGPD, in particolare l'articolo 6, sono state incorporate *de facto* nella citata legge nazionale come segue.

- 22 La legge n. 106/99, al suo articolo 8a, paragrafo 1, collega la divulgazione di dati personali relativi alla persona fisica alla conformità del trattamento di tali dati con la normativa in materia di protezione dei dati, ossia attualmente al RGPD. In pratica, ciò significa che, affinché il soggetto obbligato possa fornire dati personali o eventualmente altre informazioni relative alla personalità di una determinata persona fisica, il suo trattamento dei dati personali deve essere conforme ai motivi del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 6 del RGPD nonché ad altre eventuali disposizioni del RGPD. Pertanto, deve essere soddisfatta una delle ipotesi di liceità del trattamento enunciate all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f), del RGPD. Una deroga a tale obbligo è costituita dall'articolo 8a, paragrafo 2, della legge n. 106/99, che tuttavia non è applicabile al caso di specie.
- 23 Tuttavia, la precedente giurisprudenza dei giudici amministrativi nazionali richiede per qualsiasi trattamento, quindi anche al di fuori della lettera a) dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD (trattamento con il consenso dell'interessato), di informare l'interessato sul fatto che il titolare del trattamento ha ricevuto una richiesta di informazioni e di sondare il parere dell'interessato. A tal riguardo, occorre sottolineare che la giurisprudenza non richiede il «consenso» dell'interessato, bensì la comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta ricezione della richiesta di informazioni e la «acquisizione di una presa di posizione» da parte sua. Di conseguenza, la procedura prevista da tale giurisprudenza si applica anche alle ipotesi di cui alla lettera c) oppure alla lettera e) dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD, che sarebbero rilevanti nel caso di specie, e quindi anche alle situazioni in cui non è necessario alcun consenso dell'interessato ai sensi del RGPD.
- 24 Orbene, nei casi che non rientrano nella lettera a) dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD, la decisione di fornire o meno i dati personali richiesti è di esclusiva competenza e responsabilità del titolare del trattamento. In generale, l'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD non prevede (né esclude) che il titolare del trattamento debba anche informare l'interessato della sua intenzione di comunicarne i dati personali a terzi o chiederne il parere e avviare così una sorta di dialogo preliminare e informativo con l'interessato.
- 25 Nel rilevare tale obbligo, il giudice del rinvio si è basato sul diritto degli interessati all'autodeterminazione in materia di informazione e sulla necessità di minimizzare le ingerenze nella sfera privata delle persone interessate. Le stesse premesse sono alla base del RGPD al considerando 4 e anche della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione di tale regolamento (paragrafo 12 della presente decisione di rinvio). Analogamente, si potrebbe sostenere che l'obbligo di informare l'interessato sulla richiesta di informazioni che lo riguarda risponda ad alcuni dei principi del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del RGPD. A questo proposito, il giudice di rinvio fa riferimento (i) al principio di



trasparenza del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD e (ii) in termini di fatto, a causa della reale difficoltà per il titolare del trattamento di informare correttamente gli interessati e di ottenere le loro eventuali osservazioni, al principio di minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD. Pertanto, si potrebbe sostenere che l'obbligazione del soggetto obbligato di informare l'interessato in tali casi, pur andando oltre quanto previsto dal RGPD, persegue lo spirito di quest'ultimo e la finalità di un elevato livello di protezione degli interessati.

- 26 Nondimeno, l'estensione di tale obbligo a tutti i casi di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD, e quindi anche a situazioni in cui l'autorità amministrativa deve valutare l'intera situazione in modo autonomo, è problematica. Dall'entrata in vigore del RGPD e dalla regolamentazione dell'intera materia con uno strumento dell'UE – un regolamento – direttamente e prioritariamente applicabile (e non con una direttiva, come in precedenza), la procedura delle autorità amministrative dovrebbe essere in linea di principio la stessa in tutta l'Unione e soggetta alle stesse condizioni. La identità di portata della protezione dei dati personali in tutta l'Unione mira, del resto, a garantire la libera circolazione di tali dati nell'ambito di un quadro giuridico unico (v. anche il considerando 2 del RGPD).
- 27 Invece che armonizzato, anche massimamente, per mezzo della direttiva 95/46<sup>8</sup>, il presente settore del diritto è ora unificato a livello dell'UE da un regolamento. Pertanto, essendo tale strumento direttamente applicabile, uno Stato membro non può più subordinare l'applicazione nazionale della normativa dell'Unione in materia a condizioni supplementari che non derivano dallo stesso atto dell'Unione e che, per loro natura, sarebbero diverse da uno Stato membro all'altro. Se lo facesse, istituirebbe un regime in cui, mediante condizioni procedurali supplementari, il trattamento dei dati personali e l'accesso agli stessi sarebbero potenzialmente più difficili che in altri Stati membri.
- 28 Il giudice del rinvio si esprime infine anche sulla difficoltà o sull'impossibilità di rendere gli interessati, per analogia, parti di ogni procedimento nazionale che possa dare luogo alla divulgazione di dati personali. In effetti, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 4, punto 1, del RGPD, lette alla luce della prima frase del considerando 14 del RGPD, significano che la protezione offerta dal RGPD si applica al trattamento dei dati personali di tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza. Tuttavia, è difficile o impossibile estendere automaticamente l'obbligo di informare e di interpellare preventivamente l'interessato a livello globale, sia sul piano geografico che su una base puramente quantitativa. I dati richiesti nella presente causa riguardano persone giuridiche presenti solo in alcuni paesi del mondo al di fuori dell'Unione europea. Nondimeno, molte banche dati contenenti dati personali possono riguardare

<sup>8</sup> V. sentenza Fashion ID, punto 54.

centinaia o migliaia di persone di diversi Stati. In tal caso è impossibile effettuare indagini e consultazioni preliminari di questa natura.

- 29 Il giudice del rinvio aggiunge, per completezza, che, in caso di risposta negativa della Corte alla prima questione, relativa all'ambito di applicazione *ratione materiae* del RGPD, la seconda questione diventa irrilevante nel caso di specie.

DOCUMENTO DI LAVORO